



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 904

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Ulteriori indicazioni all'Opera universitaria di Trento in materia di diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9.

Il giorno **09 Giugno 2017** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento rivolti a favorire il più largo accesso all'istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione. Tali interventi si sostanziano in servizi di mensa, servizi abitativi ed assegni e borse di studio. Salve le specifiche diverse disposizioni della legge stessa, i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari sono erogati dall'Opera universitaria dell'Università degli studi di Trento.

L'articolo 26 bis della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, introdotto con la legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 prevede che con deliberazione della Giunta provinciale può essere ridefinita la disciplina degli interventi per il diritto allo studio universitario per razionalizzare gli interventi finanziari a favore degli studenti e la disciplina delle compartecipazioni ai costi dei servizi in modo tale da evitare duplicazioni o incoerenze, avendo a riferimento la promozione del merito e la valutazione della condizione economico-patrimoniale. A tal fine la Provincia promuove un'intesa con l'Università degli studi di Trento per armonizzare gli interventi della Provincia con quelli di competenza dell'università. Questo nuovo articolo attua quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (recante le norme di attuazione della delega statale in materia di università degli studi) il quale stabilisce che “..... *omissis* .... *La legge provinciale può altresì delegare all'Università funzioni amministrative in materia di diritto allo studio e assistenza di competenza della Provincia, stabilendone i principi e i criteri direttivi. (...)*”.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1765 di data 7 ottobre 2016 sono state approvate, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, gli indirizzi generali, rivolti all'Opera universitaria di Trento, per la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario da applicarsi a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.

Il provvedimento 1765/2016 stabilisce, tra l'altro, l'adozione a decorrere dall'anno accademico 2017/2018 dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE e dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente ISPE per la determinazione della situazione economica degli studenti, secondo le disposizioni contenute nel D.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e nel Decreto interministeriale 7 novembre 2014 e impone l'adeguamento degli importi delle borse di studio ai Livelli Essenziali delle Prestazioni fissati a livello nazionale, al fine di garantire coerenza fra il sistema del diritto allo studio locale e quello nazionale.

Rispetto a questo quadro normativo, si è aggiunta a fine 2016, la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” che, ha introdotto significative novità riguardo alla definizione dei contributi dovuti dagli studenti per l'iscrizione all'università, in quanto all'articolo 1 comma 261 stabilisce: “*Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo.*”

Con Decreto del Rettore dell'Università degli studi di Trento n. 221 di data 6 aprile 2017 è stato emanato il “Regolamento contributi di iscrizione e borse di studio per gli/le

studenti/studentesse non comunitari/e”, applicato a decorrere dall’anno accademico 2017/2018, nel quale viene stabilito che gli studenti/sse con cittadinanza di Paesi non appartenenti all’Unione Europea e residenti all’estero, per i quali non risulti applicabile l’ISEE siano tenuti a versare i contributi universitari sulla base del merito accertato ai fini dell’ammissione ai corsi di studio. Lo stesso regolamento all’art. 3 prevede l’erogazione da parte dell’Ateneo trentino di borse di studio riservate ai/lle suddetti/e studenti/studentesse se particolarmente meritevoli; il beneficiario di borsa viene esonerato dal pagamento dei contributi universitari.

Pertanto, al fine di evitare duplicazioni o incoerenze di interventi, si ritiene opportuno dare indicazione ad Opera Universitaria che il bando di prossima emanazione (che prevede l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE e dell’indicatore della situazione patrimoniale equivalente ISPE ai fini del calcolo della condizione economica per richiedere i benefici) non includa fra i beneficiari gli studenti con cittadinanza di Paesi non appartenenti all’Unione Europea e residenti all’estero per i quali l’Università degli studi Trento ha già emanato una specifica regolamentazione. Analoga procedura sarà adottata dagli istituti universitari e istituti superiori di grado universitario, con sede legale in provincia di Trento.

Inoltre, l’articolo 23, commi 1, 2 e 3 della già citata LP 9/1991 prevede che la Provincia può erogare (anche attraverso Opera universitaria) borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale o presso università straniere e rinvia alla Giunta provinciale la definizione dei criteri per la concessione, misura delle borse, modalità di erogazione, ecc.

Per coerenza con l’insieme degli interventi posti in essere dalla Provincia si ritiene di precisare, inoltre, che a partire dall’anno accademico 2017/2018 il bando che sarà emanato ai sensi dell’articolo 23 commi 1, 2 e 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 dovrà prevedere fra i beneficiari anche gli studenti residenti in provincia di Trento da almeno tre anni che si iscrivono presso università aventi sede in Paesi extra comunitari a corsi di studio che portano al conseguimento del titolo di studio del primo o secondo ciclo come definiti dal Processo di Bologna (Bachelor e Master) o titoli di studio ad essi equivalenti. Gli altri criteri per questi bandi saranno definiti con successivo specifico provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e le norme citate in premessa;
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “*Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore*”;
- visti i pareri espressi dai competenti Servizi provinciali, ai sensi della D.G.P. 15 gennaio 2016, n. 6, rispettivamente del Dipartimento Affari finanziari e del Servizio Pianificazione e controllo strategico;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, le seguenti ulteriori indicazioni per l’Opera

universitaria dell'Università degli studi di Trento in merito all'erogazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno accademico 2017/2018:

- A. il bando per la richiesta di benefici, in relazione alla condizione economica stabilita in base all'indicatore della situazione economica equivalente ISEE e dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente ISPE, preveda che le borse di studio siano rivolte agli studenti comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, in quanto per gli studenti con cittadinanza di Paesi non appartenenti all'Unione europea e residenti all'estero l'Università degli studi Trento, gli istituti universitari e istituti superiori di grado universitario, con sede legale in provincia di Trento pubblicheranno appositi bandi per la concessione delle borse di studio;
  
- B. agli studenti di cittadinanza di Paesi non appartenenti all'Unione europea e residenti all'estero, se beneficiari di borsa di studio concessa dall'Università degli studi Trento, o dagli istituti universitari e istituti superiori di grado universitario, con sede legale in provincia di Trento, sia garantito l'accesso al posto alloggio e al servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti beneficiari di borsa di studio concessa dall'Opera Universitaria;
  
- C. il bando che sarà emanato ai sensi dell'articolo 23 commi 1, 2 e 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 dovrà prevedere fra i beneficiari anche gli studenti residenti in provincia di Trento da almeno tre anni che si iscrivono presso università aventi sede in Paesi extra comunitari a corsi di studio che portano al conseguimento del titolo di studio del primo o secondo ciclo come definiti dal Processo di Bologna (Bachelor e Master) o titoli di studio ad essi equivalenti. Gli altri criteri per questi bandi saranno definiti con successivo specifico provvedimento.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace